

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

Oggetto consiliare n. 3215

R<BS>ELAZIONE

Con il presente progetto di legge la Giunta persegue l'obiettivo fondamentale di armonizzare la nuova normativa statale sugli espropri, prevista dal DPR n. 327 del 2001, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'", con quella regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

Tale esigenza emerge chiaramente se si pone attenzione alla struttura e alle caratteristiche del DPR n. 327 del 2001.

Il DPR n. 327 del 2001 provvede ad un complessivo riordino della disciplina giuridica relativa alle espropriazioni immobiliari strumentali alla realizzazione di interventi ed opere pubbliche e di pubblica utilita'. La finalita' perseguita dal legislatore statale e' quella di razionalizzare e semplificare il quadro normativo e, di conseguenza, di rendere l'azione amministrativa piu' certa, riducendo altresì il contenzioso con il privato.

In tale ottica il Testo unico prevede un unico procedimento espropriativo (in luogo della pluralita' di modelli esistenti in precedenza a causa della frammentazione e stratificazione delle norme nel tempo), articolato in tre fasi:

- a)
apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio;
- b)
dichiarazione di pubblica utilita';
- c)
determinazione dell'indennita' di esproprio.

Le prime due fasi del procedimento espropriativo si risolvono nell'ambito del procedimento pianificatorio ed il Testo unico, nel porre la disciplina di tali fasi, incide in modo significativo sul sistema del governo del territorio, vincolando le modalita' e i tempi di attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica secondo meccanismi e procedure ormai estranei alla disciplina urbanistica della nostra Regione.

La L.R. n. 20 del 2000 ha apportato infatti importanti innovazioni al sistema pianificatorio regionale, sia in termini di tipologia di piani urbanistici comunali (si pensi allo sdoppiamento del PRG in PSC e POC) sia di procedure (si pensi all'autoapprovazione degli strumenti comunali), e dunque e' evidente la necessita' di un intervento legislativo che cali i principi previsti nel Testo unico nella realta' normativa regionale.

La stessa esigenza di raccordo tra normativa statale e regionale non emerge, invece, dall'esame della disciplina della fase conclusiva di emanazione del decreto di esproprio e di determinazione dell'indennita', che e' il risultato di un meritorio coordinamento dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa in merito, in particolare, agli aspetti relativi alla indennita' di esproprio. Tali aspetti attengono strettamente al diritto di proprieta' dei cittadini che, come confermato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione", richiede una disciplina omogenea in tutto il territorio nazionale.

Va considerato infine che con la riforma costituzionale citata, la materia espropriativa, in quanto strumentale all'urbanistica, appare rientrare tra quelle a legislazione concorrente. In tale ambito allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali mentre alle Regioni spetta l'adozione, nel rispetto dei principi statali, della legislazione di dettaglio.

Alla luce delle considerazioni svolte appare chiara la scelta di escludere una legge regionale "generale" in materia espropriativa, per preferire invece una legge regionale incentrata sulle correlazioni tra procedimento espropriativo e pianificazione urbanistica.

Il progetto di legge "Disposizioni regionali in materia di espropri" si articola in 6 Titoli, aventi ad oggetto: le disposizioni generali (Titolo I), le funzioni in materia di espropri (Titolo II), il vincolo espropriativo (Titolo III), la

dichiarazione di pubblica utilita' (Titolo IV), l'edificabilita' legale e di fatto e le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio (Titolo V), le norme finali (Titolo VI).

I punti di maggior interesse del progetto riguardano:

il conferimento agli Enti locali delle funzioni espropriative per le opere pubbliche e di pubblica utilita' di competenza regionale. Viene operato il trasferimento ai Comuni di tali funzioni, fatti salvi i casi in cui la legislazione regionale le abbia attribuite ad altri Enti locali, secondo i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza nella ripartizione delle competenze tra diversi livelli istituzionali. La Regione rimane titolare di un potere di vigilanza sugli enti che esercitano le funzioni conferite ed, in generale, di un potere di coordinamento delle procedure espropriative realizzate nel territorio regionale;

l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo (nei confronti dei proprietari degli immobili e di quanti possono subire un pregiudizio dal medesimo atto di apposizione). La comunicazione di tale avvio viene attuata attraverso una precisa ed esaustiva indicazione della possibile apposizione del vincolo nell'ambito delle forme di pubblicita' (BUR e quotidiani) previste per gli strumenti di pianificazione urbanistica e per gli atti di amministrazione concertata da cui puo' derivare l'insorgenza del vincolo stesso. Si esclude la comunicazione individuale (possibile solo nelle ipotesi di vincolo apposto mediante variante specifica o atti di amministrazione concertata e non nel caso di piano urbanistico generale), che determinerebbe un trattamento differenziato tra soggetti titolari del medesimo diritto di partecipazione al procedimento. Il meccanismo scelto dal PDL garantisce, invece, un'adeguata informazione ed un trattamento uniforme nei confronti di tutti i soggetti interessati dall'apposizione del vincolo;

l'approvazione del progetto di opera non conforme agli strumenti urbanistici. In tal caso e' l'approvazione del progetto preliminare, da parte del Comune o di altro ente, che determina l'avvio delle procedure di variante urbanistica e quindi l'apposizione del vincolo. E' opportuno rendere certa la realizzabilita' dell'opera prima della progettazione definitiva, tenuto conto che il progetto preliminare, predisposto ai sensi della Legge n. 109 del 1994 e relativo regolamento di attuazione, contiene gli elementi relativi all'oggetto dell'intervento e alla localizzazione dell'opera necessari per attivare le procedure di variante agli strumenti urbanistici e territoriali;

la possibilita' di realizzare una diversa opera pubblica, nell'arco temporale di validita' del vincolo. Cio' e' consentito mediante adozione di variante al POC, sia nell'ipotesi in cui nell'area vincolata si decida di realizzare un'opera diversa da quella originariamente prevista sia nell'ipotesi in cui l'opera era gia' prevista ma localizzata in altro ambito territoriale;

la fase di dichiarazione di pubblica utilita'. In tale fase, oltre alle comunicazioni individuali ai proprietari delle aree, si prevede che nell'ambito delle forme di pubblicita' degli atti (progetto definitivo o PUA) da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' si dia adeguata informazione di tale effetto. Cio' e' funzionale alla possibile presentazione di osservazioni da parte di coloro che, pur non essendo proprietari e dunque non ricevendo una comunicazione individuale, possono comunque essere pregiudicati dalla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera;

la comunicazione informatica. Al fine di realizzare una semplificazione nelle forme di comunicazione degli atti relativi alle procedure espropriative, si prevede che le comunicazioni nei confronti dei proprietari degli immobili possano essere effettuate per via telematica, a condizione che siano gli stessi soggetti a farne espressa richiesta; l'edificabilita' legale e di fatto. Si chiarisce la necessita' di entrambe al fine di qualificare un'area come edificabile e quindi di riconoscere la relativa indennita' di esproprio, e si definiscono le ipotesi in cui, alla luce delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali, si deve riconoscere, o al contrario escludere, l'edificabilita' legale e di fatto ad un'area oggetto di procedura espropriativa.

Sono di seguito illustrati i singoli articoli del progetto di legge.

L'art. 1 individua l'oggetto e la finalita' della proposta di provvedimento, che sono stati illustrati in precedenza.

L'art. 2 individua l'ambito di applicazione, stabilendo che ricadono in esso tutte le procedure espropriative che si svolgano nel territorio regionale, che abbiano ad oggetto un bene immobile o un diritto relativo ad un bene immobile e che siano finalizzate alla esecuzione di un'opera pubblica o di pubblica utilita'. Per quanto riguarda il soggetto espropriante e il beneficiario dell'espropriazione, le disposizioni del PDL si applicano a prescindere dalla natura pubblica o privata degli stessi.

Nello stesso articolo si afferma la necessita' dell'intesa tra le Amministrazioni interessate qualora l'espropriazione abbia ad oggetto beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici.

Le disposizioni del Titolo II (articoli da 3 a 7) dettano i principi generali.

L'art. 3 afferma, (in conformita' al testo unico), la corrispondenza tra titolarita' della competenza dell'opera e titolarita' dei poteri espropriativi ed individua, di conseguenza, le autorita' esproprianti in tutti quegli enti che sono competenti all'approvazione e realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', facendo salvi i conferimenti di funzioni espropriative che sono operati dal successivo art. 6. E' prevista, inoltre, l'istituzione presso gli Enti locali, che possono anche ricorrere alle forme associative previste dalla legge, di un Ufficio per le espropriazioni che cura tutti i procedimenti espropriativi; tale Ufficio sara' dotato di un archivio informatico, al fine, tra l'altro, di consentire forme semplificate di comunicazione degli atti.

In particolare i Comuni possono istituire un'unica struttura che assolva funzioni in materia espropriativa, edilizia e di attivita' produttive.

Gli artt. 4 e 5 affidano alla Regione sia una generale funzione di coordinamento, da attuare attraverso un'unica struttura regionale, dei compiti svolti dalle autorita' esproprianti, che si esprime nella collaborazione e consulenza alle autorita' indicate, nel monitoraggio e nell'osservatorio dei procedimenti espropriativi e nell'adozione di atti di indirizzo e di coordinamento; sia un piu' pregnante potere di vigilanza sulle funzioni espropriative attinenti alle opere di competenza regionale che con lo stesso PDL vengono conferite ai soggetti di cui al successivo art. 6.

L'art. 6 si occupa delle procedure espropriative per opere pubbliche o di pubblica utilita' di competenza regionale, conferendo le relative funzioni amministrative ai Comuni e facendo salve, le competenze attribuite in modo specifico dalle leggi regionali alle Province o ad altri Enti locali.

L'art. 7, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle procedure espropriative nelle ipotesi di conferimento, prevede un intervento sostitutivo della Regione nei casi in cui gli enti cui sono state conferite le funzioni amministrative rimangano inerti; tale intervento consistera', dapprima, nell'assegnazione di un termine per adempiere, per poi dar luogo, in caso di persistente inerzia, ai provvedimenti ritenuti necessari per il compimento dell'atto.

Il Titolo III (articoli da 8 a 14) disciplina il procedimento di apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.

Secondo l'art. 8 l'apposizione del vincolo urbanistico, ossia l'individuazione delle aree in cui verra' realizzata l'opera, deriva dal Piano operativo comunale (POC), o da una sua variante, ovvero da quegli atti di amministrazione concertata, tra cui l'accordo di programma di cui all'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000, che, ai sensi della legislazione vigente, hanno l'effetto di comportare variante al POC. Viene inoltre affermata la necessita' che tali atti, e i relativi avvisi pubblicati nel BUR, facciano espresso riferimento al fatto che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo.

L'art. 9 prevede che l'avvio della procedura di apposizione del vincolo, finalizzato alla partecipazione a tale fase procedurale dei proprietari degli immobili e di quanti possono subire un pregiudizio dall'atto medesimo, avvenga nell'ambito delle forme di pubblicita' previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di variante agli stessi.

In particolare gli artt. 10 e 11 prevedono che:

il Comune che predisporre il POC o sua variante specifica o l'ente che promuove l'accordo di programma o l'Amministrazione che indice la Conferenza di servizi o altra intesa comunque denominata, predispongano un elaborato che indichi le aree in cui si intende apporre il vincolo e i soggetti proprietari delle stesse; l'avviso della avvenuta adozione del POC o di sua variante specifica, della conclusione dell'accordo preliminare all'accordo di programma e della convocazione della Conferenza di servizi devono indicare che tali atti sono preordinati all'apposizione del vincolo e che gli stessi contengono l'allegato di cui si e' appena detto; entro sessanta giorni dalla pubblicazione indicata gli interessati possono presentare osservazioni, che saranno oggetto di un esame puntuale da parte degli enti competenti.

L'art. 12 e' dedicato alle opere non conformi agli strumenti urbanistici e prevede che l'avvio del procedimento di adeguamento degli stessi debba scattare con l'approvazione del progetto preliminare.

Si distinguono, in proposito, due ipotesi: se si tratta di opera di competenza comunale, l'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio costituisce adozione di POC, o di variante allo stesso; se invece l'opera non e' di competenza comunale, il Consiglio, ricevuto l'atto di approvazione del progetto, deve pronunciarsi entro un termine di novanta giorni. Tale determinazione potra' essere o meno favorevole al progetto e quindi costituire adozione di variante.

Inoltre viene precisato che la progettazione preliminare deve rispettare i requisiti richiesti dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e relativo regolamento di attuazione, e contenere una serie di elementi che rendono possibile l'avvio della procedura di variante urbanistica.

Gli artt. 13 e 14 disciplinano la durata e la decadenza del vincolo espropriativo, le modalità di reiterazione dello stesso e individuano le procedure necessarie per realizzare una diversa opera pubblica.

Il Titolo IV (articoli da 15 a 19) riguarda la fase della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

L'art. 15 elenca gli atti dai quali scaturisce la dichiarazione di pubblica utilità, tra cui vi rientrano il progetto definitivo dell'opera e il Piano urbanistico attuativo (PUA).

Gli artt. 16 e 17 disciplinano il procedimento di approvazione dei progetti definitivi e dei PUA; si sottolinea, in particolare, che l'autorità competente è tenuta, anche in questa fase, alla predisposizione di un allegato in cui sono individuate le aree da espropriare e i nominativi dei proprietari, e che nell'ambito delle forme di pubblicità dei progetti e dei PUA si indichi esplicitamente che l'approvazione degli stessi comporta dichiarazione di pubblica utilità.

Gli artt. 18 e 19 prevedono il deposito e la comunicazione individuale dell'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità, disciplinando altresì le ipotesi in cui le comunicazioni individuali previste in tale fase siano impossibili per irreperibilità o assenza del proprietario, ovvero per decesso dello stesso.

Il Titolo V (articoli da 20 a 24) disciplina l'edificabilità legale e di fatto e le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

<M%-2>Gli artt. 20, 21 e 22 chiariscono che al fine della determinazione dell'indennità di esproprio di un'area edificabile, è necessaria sia la presenza della edificabilità legale che di quella di fatto.<D%0>

L'art. 20 specifica che l'edificabilità legale è presente nelle aree comprese all'interno del territorio del perimetro urbanizzato individuato dal PSC e nelle aree cui è riconosciuta delle previsioni del POC, fornendo altresì i parametri per riconoscere l'edificabilità legale nei casi di Comuni dotati di PRG vigente.

Al contrario l'art. 21 esclude l'edificabilità legale in tutti i casi in cui gli strumenti di pianificazione generali o settoriali accertino la inedificabilità assoluta derivante dalla presenza di limiti o vincoli, non espropriativi, posti dalle leggi o derivanti dalle caratteristiche del territorio.

<M%-1>L'art. 22 stabilisce che l'edificabilità di fatto ricorre solo qualora un'area possiede le dotazioni territoriali necessarie, in forza di una legge ovvero di uno strumento di pianificazione territoriale e urbanistica, per realizzare trasformazioni insediative.<D%0>

Gli artt. 23 e 24 riguardano le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio. In particolare viene disciplinata l'istituzione, la composizione, il potere della Provincia di regolamentarne il funzionamento e di designare e nominare i componenti ed infine viene confermato l'obbligo, gravante su coloro che richiedono l'intervento della Commissione, di versare una somma a titolo di rimborso delle spese istruttorie, già previsto dalla L.R. n. 20 del 2000.

Il Titolo VI (articoli da 25 a 30) detta le disposizioni finali.

L'art. 25 regola il regime transitorio per i Comuni che non hanno ancora adeguato i propri strumenti urbanistici alle previsioni della L.R. n. 20 del 2000.

L'art. 26 modifica alcune disposizioni della L.R. n. 20 del 2000. In particolare:

intervenendo sull'art. 31 e sul comma 12 dell'art. 30, si stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità delle opere deriva dall'approvazione del PUA o del POC, se questo assume il valore e gli effetti del PUA; intervenendo sull'art. 35, si prevedono forme di deposito e di pubblicità per i PUA approvati.

L'art. 27 prevede una norma finanziaria, l'art. 28 indica le disposizioni normative statali che a seguito dell'entrata in vigore della presente legge regionale non trovano più applicazione nel territorio della regione, l'art. 29 riguarda le abrogazioni di legge regionali ed infine l'art. 30 si riferisce all'immediata entrata in vigore della legge, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione.

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -

Oggetto e finalità della legge

Art. 2 -

Ambito di applicazione

TITOLO II - FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

C<MS>APO <D>I - Principi generali

Art. 3 -

Competenze in materia di espropri

Art. 4 -

Coordinamento regionale delle funzioni in materia di espropri

Art. 5 -

Potere regionale di indirizzo e coordinamento

C<MS>APO <D>II -

Conferimento agli Enti locali delle procedure espropriative per opere di competenza regionale

Art. 6 -

Attività conferite

Art. 7 -

Poteri sostitutivi

TITOLO III - VINCOLO ESPROPRIATIVO

C<MS>APO <D>I -

Atti di apposizione del vincolo espropriativo

Art. 8 -

Atti di apposizione del vincolo espropriativo

C<MS>APO <D>II -

Disposizioni particolari in merito alla procedura di apposizione del vincolo

Art. 9 -

Avvio del procedimento

Art. 10 -

Vincolo apposto con POC, variante specifica o con accordo di programma

Art. 11 -

Vincolo apposto con Conferenza di servizi e altri atti

Art. 12 -

Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche

C<MS>APO <D>III - Durata del vincolo espropriativo

Art. 13 -

Termini di efficacia del vincolo espropriativo
Art. 14 -
Realizzazione di una diversa opera pubblica

TITOLO IV - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

C<MS>APO<D> I -
Opere conformi alle previsioni urbanistiche

Art. 15 -
Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita'
Art. 16 -
Procedimento di approvazione dei progetti definitivi
Art. 17 -
Disposizioni particolari per l'approvazione dei Piani
Art. 18 -
Deposito e comunicazione dell'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilita'
Art. 19 -
Impossibilita' delle comunicazioni

TITOLO V - EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO E COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

C<MS>APO<D> I - Edificabilita' legale e di fatto

Art. 20 -
Edificabilita' legale
Art. 21 -
Inedificabilita' assoluta
Art. 22 -
Edificabilita' di fatto

C<MS>APO <D>II -
Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio

Art. 23 -
Commissioni provinciali
Art. 24 -
Competenze

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 25 -
Norme transitorie
Art. 26 -
Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Art. 27 -
Norma finanziaria
Art. 28 -
Disapplicazioni di norme statali
Art. 29 -
Abrogazioni
Art. 30 -
Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalita' della legge

1. La presente legge persegue l'obiettivo di armonizzare la disciplina prevista dal DPR 8 giugno 2001, n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione" con la legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Parte II della Costituzione.

2. A tal fine detta disposizioni in merito alle competenze delle funzioni espropriative, alla fase di apposizione del vincolo espropriativo, agli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilita' e alle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure espropriative, previste dalla legge, realizzate da qualsiasi soggetto pubblico o privato al fine di acquisire, anche a favore di privati, beni immobili e diritti relativi a beni immobili per l'esecuzione nel territorio regionale di opere e interventi pubblici o di pubblica utilita'.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli Enti locali e degli altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa tra le Amministrazioni interessate.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del DPR n. 327 del 2001, secondo quanto specificato dall'art. 28 della presente legge.

TITOLO II FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

C<MS>APO <D>I

Principi generali

Art. 3

Competenze in materia di espropri

1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' e' altresì competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie, fatti salvi i conferimenti di cui al Capo II.

2. Costituiscono autorita' espropriante i Comuni, le Comunita' Montane, le Province, la Regione e ogni altro ente competente all'approvazione e realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', secondo la legge statale o regionale.

3. Al fine di affidare ad un'unica struttura la responsabilita' dei procedimenti espropriativi, gli Enti locali provvedono, anche avvalendosi nell'ambito della propria autonomia organizzativa delle forme associative previste dalla legislazione statale e regionale, ad istituire un Ufficio per le espropriazioni ovvero ad attribuire i relativi poteri ad un ufficio gia' esistente.

4. L'Ufficio per le espropriazioni svolge tutte le funzioni che la legislazione vigente attribuisce all'autorita' espropriante.

5. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono avvalersi di un'unica struttura per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dello Sportello unico per le attivita' produttive, dello Sportello unico per l'edilizia e dell'Ufficio per le espropriazioni.

6. Le Province e gli altri enti pubblici possono, tramite convenzione, avvalersi dell'Ufficio per le espropriazioni dei Comuni per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza.

7. La Regione, secondo modalita' e criteri definiti dalla Giunta, incentiva la gestione, mediante la costituzione di uffici comuni secondo quanto previsto dai commi 3 e 5, delle funzioni comunali di cui alla presente legge esercitate dalle forme associative di cui all'art. 11 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, verificandone l'efficienza, l'economicita' e la capacita' di servizio all'utenza.

8. Presso l'Ufficio per le espropriazioni e' predisposto un archivio informatico contenente le informazioni relative all'iter dei procedimenti espropriativi ed ai provvedimenti emanati nell'ambito degli stessi. Fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa sulla tutela dei dati personali, chiunque abbia interesse puo' accedere a titolo gratuito alle informazioni presenti nell'archivio informatico, anche per via telematica.

9. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, i proprietari degli immobili oggetto delle procedure espropriative possono avvalersi dello strumento telematico e fare espressa richiesta, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, di ricevere per via telematica le comunicazioni degli atti che li vedono direttamente coinvolti.

Art. 4

Coordinamento regionale
delle funzioni in materia di espropri

1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria.

2. La Regione esercita, in particolare, compiti di osservatorio e monitoraggio dei procedimenti espropriativi ed assicura alle autorita' esproprianti la necessaria collaborazione e consulenza, perseguendo l'obiettivo di realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'omogeneita' dell'azione amministrativa.

3. Allo scopo di esercitare la vigilanza sull'esercizio delle funzioni espropriative attinenti alle opere di competenza regionale, conferite ai sensi del Capo II, la Regione:

a)

predispone gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5;

b)

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui al comma 3 dell'art. 14 del DPR n. 327 del 2001;

c)

assume gli interventi sostitutivi di cui all'art. 7.

Art. 5

Potere regionale di indirizzo e coordinamento

1. La Regione puo' adottare atti di indirizzo e coordinamento in merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico; direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del Capo II.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3. Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

C<MS>APO <D>II

Conferimento agli Enti locali
delle procedure espropriative
per opere di competenza regionale

Art. 6

Attivita' conferite

1. Le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza regionale sono conferite ai Comuni, fatte salve le competenze specificatamente attribuite dalla legislazione regionale alle Province e agli altri Enti locali.
2. Gli Enti locali esercitano le funzioni conferite attraverso l'Ufficio per le espropriazioni di cui al comma 3 dell'art. 3.
3. I provvedimenti adottati dai Comuni e dagli altri Enti locali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicati all'ufficio regionale.

Art. 7

Poteri sostitutivi

1. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

TITOLO III

VINCOLO ESPROPRIATIVO

C<MS>APO <D>I

Atti di apposizione del vincolo espropriativo

Art. 8

Atti di apposizione del vincolo espropriativo

1. I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 20 del 2000.
2. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere altresì apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di cui all'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000, nonché attraverso Conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC.
3. Gli atti deliberativi indicati ai commi 1 e 2, nonché i relativi avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, devono esplicitamente indicare che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo espropriativo.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DPR n. 327 del 2001, per Piano urbanistico generale si intende il POC di cui all'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000.

C<MS>APO <D>II

Disposizioni particolari

in merito alla procedura di apposizione del vincolo

Art. 9

Avvio del procedimento

1. La partecipazione dei proprietari degli immobili e di coloro che possono subire un pregiudizio diretto dal vincolo espropriativo alla procedura di apposizione dello stesso, avviene nell'ambito delle forme di pubblicità previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di variante agli stessi di cui agli artt. 10 e 11.
2. Le forme di pubblicità richiamate al comma 1 prendono luogo dell'avviso dell'avvio del procedimento di cui all'art. 11 del DPR n. 327 del 2001.

Art. 10

Vincolo apposto con POC, variante specifica, o con accordo di programma

1. Nel caso in cui il vincolo espropriativo venga apposto nell'ambito della predisposizione del POC o di variante specifica o tramite un accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica, di cui all'art. 40, L.R. n. 20 del 2000, il Comune o l'ente che promuove l'accordo di programma e' tenuto a predisporre un allegato che indichi le aree interessate dai vincoli espropriativi e i nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali.

2. Ai fini della presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati dal vincolo, l'avviso dell'avvenuta adozione del POC o di variante specifica nonche' quello dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve riportare l'esplicita indicazione che il Piano, la variante e l'accordo di programma sono preordinati all'apposizione del vincolo espropriativo e che gli stessi contengono un allegato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare osservazioni. In sede di approvazione del POC ovvero di variante specifica e in sede di conclusione dell'accordo di programma il Consiglio comunale o le altre Amministrazioni competenti, di cui ai commi 1 e 2, sono tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi.

Art. 11

Vincolo apposto con Conferenza di servizi e altri atti

1. Nel caso in cui l'apposizione del vincolo espropriativo derivi, secondo la legislazione vigente, da una Conferenza di servizi in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonche' da una intesa o altro atto comunque denominato, l'Amministrazione competente e' tenuta a predisporre un elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo espropriativo e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

2. La convocazione della Conferenza dei servizi nonche' la proposta dell'intesa o di altro atto deve essere pubblicata mediante apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o piu' quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. L'avviso deve altresì indicare che gli esiti finali della Conferenza di servizi, nonche' l'intesa o l'atto di cui al comma 1, comportano apposizione del vincolo espropriativo e che e' stato predisposto l'elaborato relativo alle aree interessate dal vincolo.

3. Entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono formulare osservazioni. Le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, nonche' quelle che approvano l'intesa o altro atto, sono tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate ai fini dell'assunzione delle decisioni finali.

Art. 12

Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche

1. Qualora l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, l'approvazione del progetto preliminare comporta l'avvio del procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo quanto previsto dai commi successivi.

2. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell'art. 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e relative norme regolamentari, deve contenere gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonche' gli elementi che consentono di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e territoriale dell'intervento proposto sia le misure necessarie per l'inserimento dello stesso nel territorio.

3. Nel caso in cui l'opera sia di competenza comunale l'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio comunale costituisce adozione di POC o di variante allo stesso.

4. Nel caso in cui l'opera non sia di competenza comunale, l'autorita' competente all'approvazione del progetto provvedera' a trasmettere l'atto di approvazione del progetto preliminare dell'opera al Consiglio comunale, il quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto. La determinazione positiva sul progetto preliminare del Consiglio comunale costituisce adozione di POC o di variante allo stesso, ovvero comporta, ove necessario, l'avvio da parte della Giunta del procedimento di variante al PSC, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 20 del 2000. Sono fatti salvi i procedimenti di variante agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione statale o regionale vigente.

5. Le procedure di cui ai commi 3 e 4 trovano altresì applicazione in caso di approvazione di progetto definitivo che comporti varianti di natura urbanistica, fatti salvi i casi di variazioni al progetto preliminare di natura strettamente

tecnica che non determinino una localizzazione dell'opera al di fuori dell'area di pertinenza oggetto della procedura espropriativa.

C<MS>APO <D>III

Durata del vincolo espropriativo

Art. 13

Termini di efficacia del vincolo espropriativo

1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante nonché uno degli atti di natura negoziale di cui al comma 2 dell'art. 8 ed ha durata di cinque anni. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
2. Qualora non venga dichiarata la pubblica utilità entro il termine di cui al comma precedente, il vincolo apposto decade e le aree interessate sono sottoposte al regime giuridico di cui all'art. 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
3. Il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato attraverso uno degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'art. 39 del DPR n. 327 del 2001.

Art. 14

Realizzazione di una diversa opera pubblica

1. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio comunale può disporre la realizzazione sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel POC, mediante adozione di variante allo stesso ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000.
2. La stessa procedura di cui al comma 1 è richiesta qualora, nell'ambito delle aree interessate dalle previsioni del POC, il Consiglio comunale disponga la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità di interesse comunale prevista in altra area soggetta a vincolo preordinato all'esproprio, salvo la riduzione alla metà del termine previsto dal comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 2000 per l'approvazione della variante al POC.

TITOLO IV

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

C<MS>APO <D>I

Opere conformi alle previsioni urbanistiche

Art. 15

Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità

1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del POC o ad una sua variante, assunta anche ai sensi del comma 2 dell'art. 8, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera deriva dall'approvazione:
 - a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
 - a) del Piano urbanistico attuativo (PUA) di cui all'art. 31 della L.R. n. 20 del 2000;
 - c) del progetto concernente reti ferroviarie da parte della Conferenza di servizi di cui agli art. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alle opere previste dal progetto stesso così come risultanti dalle prescrizioni adottate dalla Conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente tecnica di cui all'art. 25, comma 1 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 753;
 - d)

di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo, ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa vigente, l'approvazione od il rilascio di tali atti equivale a dichiarazione di pubblica utilità'.

2. Nei casi in cui il POC assume il valore e gli effetti di PUA, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000, la dichiarazione di pubblica utilità' delle opere ivi previste deriva dall'approvazione del POC stesso.

Art. 16

Procedimento di approvazione dei progetti definitivi

1. Il progetto definitivo dell'opera conforme alle previsioni del POC e' depositato dall'autorita' cui compete l'approvazione presso l'Ufficio per le espropriazioni, accompagnato da un allegato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, da una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da realizzare ed il responsabile del procedimento, nonché da eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente.

2. Dell'avvenuto deposito di cui al comma precedente e' dato avviso mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Nell'avviso va indicato esplicitamente che l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità' dell'opera o dell'intervento da realizzare e che il progetto e' accompagnato da un apposito allegato che indica le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali. Il deposito ha una durata di venti giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione.

3. L'Ufficio per le espropriazioni comunica l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera. La comunicazione va effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora cio' sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi del comma 9 dell'art. 3.

4. Nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, i proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo possono formulare osservazioni da presentare all'autorita' competente all'approvazione del progetto.

5. Possono altresì presentare osservazioni all'autorita' competente all'approvazione del progetto, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2, coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità'.

6. In sede di approvazione del progetto definitivo, l'autorita' e' tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui ai commi 4 e 5.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli atti indicati alla lettera d) dell'art. 15, il cui rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilità' delle opere ivi previste.

Art. 17

Disposizioni particolari per l'approvazione dei Piani

1. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità' derivi dall'approvazione di un PUA, o di altro strumento di pianificazione secondo quanto indicato dalla lettera d) dell'art. 15, il Comune provvede a depositare presso l'Ufficio per le espropriazioni copia del Piano e a pubblicare l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione oltre che su almeno un quotidiano a diffusione locale secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 2000. Nell'avviso deve essere esplicitamente indicato che l'approvazione del Piano comporta dichiarazione di pubblica utilità' e che il Piano prevede un allegato che indica le aree su cui insiste l'opera e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

2. L'Ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree l'avvenuto deposito del Piano adottato, o di altro strumento di pianificazione di cui alla lettera d) dell'art. 15, secondo le forme previste dal comma 3 dell'art. 16.

3. I proprietari delle aree e coloro che, pur non essendo proprietari possono subire un pregiudizio dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità', possono presentare osservazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 2000.

4. In sede di approvazione del PUA, il Comune e' tenuto all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.

5. Qualora la dichiarazione di pubblica utilita' derivi dall'approvazione di un POC che assume il valore e gli effetti del PUA ai sensi del comma 4 dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano deve riportare l'esplicita indicazione che il Piano e' contemporaneamente preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo e che esso comporta dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi previste, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 10 e dal comma 1 del presente articolo.

Art. 18

Deposito e comunicazione dell'atto
che comporta dichiarazione di pubblica utilita'

1. L'autorita' che ha approvato uno degli atti di cui all'art. 15, da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera o intervento da realizzare, provvede a depositarne copia presso l'Ufficio per le espropriazioni.

2. L'Ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree l'avvenuto deposito di cui al comma 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dello strumento telematico, qualora cio' sia stato richiesto ai sensi del comma 9 dell'art. 3. La comunicazione deve precisare che, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, il proprietario ha la facolta' di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire all'immobile ai fini della determinazione dell'indennita' di esproprio.

Art. 19

Impossibilita' delle comunicazioni

1. L'Ufficio per le espropriazioni non e' tenuto ad alcun adempimento sostitutivo nei casi in cui le comunicazioni previste agli artt. 16, 17, 18 non abbiano luogo per irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri catastali.

2. Qualora i registri catastali indichino quale proprietario dell'area un soggetto deceduto e non individuino l'attuale proprietario, le modalita' di deposito di cui al comma 1 dell'art. 16, al comma 1 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 18, prendono luogo delle comunicazioni individuali relative alla fase di dichiarazione di pubblica utilita' previste nei medesimi articoli.

TITOLO V

EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO
E COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

C<MS>APO <D>I

Edificabilita' legale e di fatto

Art. 20

Edificabilita' legale

1. Ai fini della determinazione dell'entita' dell'indennita' di esproprio, la possibilita' legale di edificare e' presente nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal Piano strutturale comunale (PSC) ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 28 della L.R. n. 20 del 2000 e nelle aree cui e' riconosciuta dalle previsioni del POC.

2. Per i Comuni dotati di Piano regolatore generale, approvato ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, l'edificabilita' legale e' riconosciuta:

- a)
alle aree inserite all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
- b)
alle aree ricadenti nei perimetri degli strumenti urbanistici attuativi vigenti;
- c)

alle aree interessate dalle previsioni del programma pluriennale di attuazione, per i Comuni dotati di tale strumento.

Art. 21

Inedificabilit  assoluta

1. Sono prive di edificabilit  legale le aree per le quali il PSC, ovvero uno strumento di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinato, accerti la inedificabilit  assoluta per la sussistenza di limiti o vincoli ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. n. 20 del 2000.

2. Sono altres  prive di edificabilit  legale le aree non rientranti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, definiti dal PSC ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 28 della L.R. n. 20 del 2000, nonch  gli ambiti compresi all'interno dei suddetti perimetri la cui trasformazione   subordinata alla realizzazione delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 20 del 2000.

Art. 22

Edificabilit  di fatto

1. Ferma restando la necessit  dell'edificabilit  legale di cui all'art. 20, un'area possiede anche i caratteri della edificabilit  di fatto quando sono gi  presenti, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa si inserisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Con apposita direttiva la Regione puo' integrare e specificare i criteri e i requisiti per valutare l'edificabilit  di fatto delle aree.

C<MS>APO <D>II

Commissioni provinciali

per la determinazione del valore agricolo medio

Art. 23

Commissioni provinciali

1. Per le finalit  derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilit , la Regione istituisce presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione del valore agricolo medio, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione   composta dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede; dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o da un suo delegato; dall'ingegnere capo del Genio civile, o da un suo delegato; dal Presidente dell'Agenzia casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia, o da un suo delegato; da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione; da tre esperti in materia di agricolture e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Con apposito regolamento la Provincia puo' disciplinare, in particolare, la designazione e nomina dei componenti e le modalit  di funzionamento della Commissione, nonch  integrare il numero degli esperti fino ad un massimo di 3.

Art. 24

Competenze

1. La Commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di Statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:

- a)
esprime il parere per la determinazione provvisoria dell'indennit  di espropriazione;
- b)
determina l'indennit  definitiva e quella urgente di espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di arbitraggio di cui all'art. 21 del DPR n. 327 del 2001;
- c)

determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene;

d)

determina l'indennità che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo;

e)

esercita i compiti già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in caso di abusi edilizi.

3. Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonché agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell'art. 5.

4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 25

Norme transitorie

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della L.R. n. 20 del 2000, ogni richiamo previsto dalla presente legge:

a)

al PSC e al POC, deve intendersi riferito al Piano regolatore generale, e sue varianti vigenti, previsto dalla previgente L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

b)

al PUA, deve intendersi agli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, non trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8, dal comma 2 dell'art. 15 e dal comma 5 dell'art. 17.

Art. 26

Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20

1. Il comma 12 dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" è sostituito dal seguente:

§12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.£.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 31 è aggiunto il seguente comma:

§2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste£.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 35 sono aggiunti i seguenti commi:

§4-bis. Copia integrale del Piano approvato è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

§4-ter. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai sensi del comma 4-bis.£.

Art. 27

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali di base o nell'ambito di quelle gia' esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

Art. 28

Disapplicazioni di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella regione la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del Titolo II del DPR n. 327 del 2001:

a)

l'intero Capo II;

b)

gli artt. 12, 14, commi 1 e 2, 16, commi da 1 a 8, 19 e 41.

Art. 29

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)

artt. 3 e 4 della L.R. n. 47 del 2001;

b)

art. 45 della L.R. n. 20 del 2000.

Art. 30

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.